

**ALLEGATO "A" AL N. 20040 DI REP. E N. 11861 DI RACCOLTA
STATUTO**

Art. 1: DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "C.I.GE.R. - CONSORZIO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI".

Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto dei consorziati ed è retto dal presente Statuto e dalle norme di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Art. 2: CONSORZIATI

Possono aderire al Consorzio le imprese (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali, società, cooperative, ecc.) operanti a qualsiasi titolo nei settori della gestione dei rifiuti (impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento, ecc.), delle acque, delle emissioni gassose e, in genere, dell'ambiente.

Il numero di consorziati è illimitato, non potrà essere inferiore a cinque e potrà essere, di anno in anno, contingentato per decisione del Consiglio Direttivo.

Non possono aderire al Consorzio i soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali.

Il domicilio di ciascun consorziato, ai fini di ogni rapporto con il Consorzio e di qualsiasi comunicazione che a lui debba essere inoltrata, si intende eletto all'indirizzo risultante dal libro dei consorziati. Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata dal consorziato per iscritto ed annotata nel libro dei consorziati.

Art. 3: OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio si propone di sostenere, promuovere ed agevolare lo sviluppo delle attività economiche dei consorziati.

Per il perseguimento di tali finalità il Consorzio potrà:

- rappresentare le imprese consorziate interloquendo con gli Enti ed organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, anche in sede regionale, nazionale ed internazionale, per la risoluzione di problematiche di carattere ambientale e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al rilascio e alla revisione delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti;
- partecipare a tavoli di studio con gli Enti ed organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, anche in sede regionale, nazionale ed internazionale, al fine di collaborare nella messa a punto di nuove normative ed indirizzi nei settori della salvaguardia ambientale e della gestione dei rifiuti;
- partecipare a tavoli di lavoro con gli Enti ed organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, anche in sede regionale, nazionale ed internazionale, al fine di contribuire all'individuazione

delle migliori soluzioni tecnologiche ed operative per affrontare specifiche problematiche di rischio ambientale;

- promuovere e favorire la corretta informazione ai terzi sulle attività svolte nel settore della salvaguardia ambientale e nella gestione dei rifiuti attraverso la partecipazione e l'eventuale organizzazione di incontri, seminari e convegni, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria artigianali ed industriali.

Per il raggiungimento dello scopo consortile il Consorzio potrà avvalersi sia di risorse umane proprie che di collaboratori e consulenti esterni scelti nel novero dei professionisti ed esperti del settore di provata competenza.

La nomina dei collaboratori e consulenti esterni ed il loro compenso dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo; in ogni caso la nomina sarà a tempo determinato e non prorogabile tacitamente.

Art. 4: SEDE

Il Consorzio ha sede legale in San Vendemiano (TV), Viale Venezia n. 59.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire altrove agenzie, uffici e rappresentanze.

Art. 5: DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); il Consorzio potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente.

Art. 6: OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati per tutto il periodo di adesione al Consorzio conferiscono al Consorzio medesimo, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, mandato ai sensi dell'art. 1703 e segg. del codice civile per l'attuazione degli scopi consortili indicati all'art. 3 del presente Statuto.

I consorziati si obbligano:

- ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni approvate dall'Assemblea nonché le regole e le prescrizioni dettate dal Consiglio Direttivo;

- a perseguire ed a favorire gli interessi del Consorzio;

- a provvedere, secondo le modalità e nei termini approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni svolte per loro conto dal Consorzio, le quali saranno addebitate, tenuto conto della quantità e della qualità dei servizi e degli approvvigionamenti, sulla base dei soli costi diretti ed indiretti senza previsione di un lucro per il Consorzio medesimo;

- a pagare le penalità in caso di inadempimento, come previsto dal presente Statuto e dal regolamento, nonché a risarcire il Consorzio per i danni e le perdite da esso subiti a causa di detto inadempimento.

In caso di ritardo nei pagamenti, il consorziato dovrà

corrispondere gli interessi determinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 7: AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Chi intende essere ammesso al Consorzio dovrà:

a) presentare domanda al Consiglio Direttivo contenente la denominazione dell'impresa, la sede, le generalità del titolare o del legale rappresentante, l'attività d'impresa svolta, il codice fiscale e la partita IVA nonché ogni altra indicazione che fosse richiesta dal Consiglio Direttivo medesimo;

b) presentare una dichiarazione di impegno ad osservare lo Statuto del Consorzio, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;

c) dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Il Consiglio Direttivo provvede all'istruttoria della domanda e delibera su di essa, quantificando il contributo da versare al fondo consortile.

Il nuovo consorziato, a pena di decadenza dall'ammissione, dovrà versare il contributo come sopra determinato entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'ammissione stessa.

Il diniego di ammissione, motivato e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, non è impugnabile.

Art. 8: RECESSO - ESCLUSIONE

Ogni consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata e diverrà efficace dal momento della ricevuta comunicazione, salvo che il consorziato abbia obbligazioni verso il Consorzio o che il Consorzio abbia assunto obbligazioni nei confronti di terzi per conto del consorziato medesimo: in tali ultime ipotesi il recesso avrà effetto dal momento in cui il consorziato abbia adempiuto a dette obbligazioni o abbia prestato idonee garanzie per il loro adempimento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato:

- che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o alle obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto nei confronti di terzi;
- che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivino dalla Legge o dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi consortili;
- che sia sottoposto a procedure concorsuali;
- che abbia arrecato in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli altri consorziati;
- che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi consortili.

Nella deliberazione di esclusione l'Assemblea determinerà la data a decorrere dalla quale i rapporti con il consorziato escluso dovranno intendersi cessati ad ogni effetto e regolamenterà compiutamente tutte le eventuali pendenze esistenti tra il consorziato escluso ed il Consorzio e gli altri consorziati.

L'Assemblea deciderà in ordine alla sussistenza di eventuali danni provocati dal consorziato escluso.

La delibera dovrà essere comunicata al consorziato escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata; nei trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione, il consorziato potrà ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 17.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato si accresce proporzionalmente a quelle degli altri consorziati.

Art. 9: FONDO CONSORTILE - FINANZIAMENTI

Il fondo consortile è costituito:

- a) dai contributi sottoscritti dai consorziati al momento dell'ammissione al Consorzio;
- b) dai fondi di riserva;
- c) dagli impianti e beni strumentali appartenenti al Consorzio e da qualunque altro bene appartenente al Consorzio.

I consorziati possono effettuare, nel rispetto delle norme di legge, finanziamenti rimborsabili a favore del Consorzio; detti finanziamenti, salvo che da atto avente data certa risulti diversamente, saranno infruttiferi di interessi; il Consiglio Direttivo procederà al loro rimborso nei tempi e con le modalità ritenuti opportuni, salva la facoltà per i consorziati di chiederne il rimborso con preavviso di almeno tre mesi.

La richiesta di finanziamenti ai consorziati è deliberata dall'Assemblea su richiesta motivata del Consiglio Direttivo.

I consorziati potranno effettuare versamenti in conto aumento del fondo consortile.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea delibera il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 10: ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio può solamente compiere le operazioni e svolgere le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

Per gli aspetti operativi, amministrativi e gestionali il Consorzio potrà avvalersi delle strutture organizzative e delle risorse dei consorziati, i quali si impegnano a metterle a disposizione del Consiglio Direttivo a prezzo di costo.

Qualora per specifiche attività risulti impossibile od

inopportuno utilizzare le strutture e le risorse dei consorziati, il Consorzio si avvarrà di terzi od organizzerà autonomamente strutture adeguate.

Nessuna operazione che possa comportare per il Consorzio l'assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere intrapresa dal Consorzio medesimo se prima i consorziati interessati all'operazione non abbiano provveduto al finanziamento dell'operazione stessa o non abbiano fornito idonee garanzie per la copertura di ogni rischio ad essa relativo.

Art. 11: INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza da parte di un consorziato delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi consortili, il Presidente del Consiglio Direttivo invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti e determinare la misura della penalità.

La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità inflittagli entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità in relazione alla diversità ed alla gravità delle inadempienze.

Art. 12: ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 13: ASSEMBLEA

L'Assemblea dei consorziati rappresenta l'universalità dei consorziati stessi. Le sue deliberazioni, adottate in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi d'ammissione e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Il consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da un altro consorziato; ciascun consorziato non può rappresentare più di due consorziati.

La verifica della regolarità della costituzione dell'Assemblea è demandata al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione della situazione patrimoniale e del bilancio

di previsione;

- programma di attività del Consorzio, indirizzi strategici ed investimenti;
- determinazione del numero e nomina dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione dell'eventuale loro compenso;
- approvazione del regolamento interno;
- esclusione dei consorziati;
- modifiche statutarie;
- determinazione della struttura organizzativa e dimensionamento dell'organico;
- autorizzazione al Consiglio Direttivo a compiere atti di gestione comportanti un impegno di spesa superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per singola operazione o per singolo atto, fatti salvi gli impegni di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione dell'esercizio o in altra occasione;
- transazione di controversie;
- su tutte le altre materie non riservate dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - QUORUM

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza; la convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica certificata sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino agli atti del Consorzio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà fissarsi il giorno per la seconda convocazione per il caso che l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta.

E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei consorziati aventi diritto di voto.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea delibera validamente quando ad essa partecipino tutti i consorziati aventi diritto e tutti i membri del Consiglio Direttivo siano presenti o siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; i membri del Consiglio Direttivo si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione

in Assemblea degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un Segretario anche estraneo al Consorzio.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede consortile o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si ravvisi la necessità.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati, in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; nei casi di legge il verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni. I verbali delle Assemblee sono trascritti in apposito libro vidimato ai sensi di legge.

Art. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, salve le decisioni riservate dalla Legge o dal presente Statuto all'Assemblea, spetta al Consiglio Direttivo.

In particolare, spettano al Consiglio Direttivo:

- la predisposizione della situazione patrimoniale e del bilancio di previsione;
- la determinazione dell'ammontare e delle modalità di rimborso dei costi consortili;
- la convocazione dell'Assemblea;
- la predisposizione delle modifiche statutarie;
- la predisposizione del regolamento interno;
- l'irrogazione delle penalità.

La responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri scelti anche fra i non consorziati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea e durano in carica due esercizi, salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno sei giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica certificata sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno due giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata che siano stati espressamente comunicati dal Consigliere.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea.

Art. 16: RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; la rappresentanza legale del Consorzio spetta inoltre, per le attribuzioni loro demandate, ai Consiglieri delegati.

Art. 17: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie insorgenti fra i consorziati o tra i consorziati ed il Consorzio ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile e le controversie promosse dai Consiglieri e dai Liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la Legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove il Consorzio ha la sua sede legale.

Art. 18: SITUAZIONE PATRIMONIALE E BILANCIO DI PREVISIONE

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Ai sensi dell'art. 2615 bis codice civile, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili eventualmente conseguiti nell'esercizio rendicontato non possono essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

Il Consiglio Direttivo redige, altresì, un bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 19: MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze indicate al precedente art. 14 ed iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

Art. 20: REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio; in particolare, saranno regolamentate le penalità per gli inadempimenti ed i ritardi dei consorziati.

Art. 21: SCIoglimento DEL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 2611 codice civile, il Consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza per volontà unanime dei consorziati o, se ricorre una giusta causa, con deliberazione dell'Assemblea presa a maggioranza.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.

I finanziamenti erogati dai consorziati che risultino in essere alla data dell'ultima situazione patrimoniale approvata confluiscono in una riserva indisponibile del patrimonio netto fino al completamento della procedura di liquidazione.

La quota di patrimonio netto relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione del Veneto o da altri Enti Pubblici, che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà a disposizione della Regione del Veneto. Le eventuali passività saranno sopportate pro quota da tutti i consorziati.

Art. 22: RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile.

F.TO GIORGIO MARCHIORI

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.